

Avvocato Giorgio Zeoli
Patrocinate in Cassazione – albo speciale degli avvocati cassazionisti
Via Giuseppe Mogavero n. 3 84129 – Salerno
P.IVA 04609240652 CF ZLEGRG78P07H703J
Tel: 089.711064 - cell. 333.2176886 PEC: giorgiozeoli@pec.it

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc

con istanza ex art. 151 cpc

Nell'interesse di :

• **Califano Camilla**

C.F. CLFCLL78H49F912P- Profilo Collaboratore Scolastico nata il 9-06-1978 in Nocera Inferiore (SA) e residente alla via Giambattista Vico 97 – 09045 Quartu Sant'Elena (CA), rappresentata e difesa dall' Avv.to Giorgio Zeoli (cod. fisc. ZLEGRG78P07H703J) del foro di Salerno, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio legale alla via G. Mogavero n° 3 in Salerno, in virtù di procura rilasciata in calce su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c. dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale; che dichiarano di voler ricever le ulteriori comunicazioni e gli avvisi relativi al processo al numero di fax 089/711064 o all'indirizzo di posta elettronica: giorgiozeoli@pec.it;

Contro :

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA ufficio III, in persona del Ministro pro tempore, Via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari, PEC: drsa@postacert.istruzione.it e **UST – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari** Via Guglielmo , 46/48 – 09131 – Cagliari pec: uspca@postacert.istruzione.it rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Via Dante, 23/25 - C.A.P. 09128, CF 80011080928, **PEC:** per comunicazioni e notifiche processuali: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012)

ISTITUTO COMPRENSIVO N 6 di Quartu S. Elena C.F.: 83012990152- in persona del Dirigente Scolastico , con sede amministrativa alla via N.Sauro – 20843 Verano Brianza (MB) pec: caic89800p@pec.istruzione.it

CONVITTO NAZIONALE STATALE “VITTORIO EMANUELE II” C.F.: 83012990152- in persona del Dirigente Scolastico , con sede amministrativa alla via N.Sauro – 20843 Verano Brianza (MB) pec: cavc0100001@pec.istruzione.it

nonché



eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sardegna AT di Cagliari, in cui il ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021 – 2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso ;

*** **

oggetto : DECRETO DI ESCLUSIONE GRAD. 3za fascia 2021-2024 –Califano Camilla – TOTALE ILLEGITTIMA –REVOCA

1. Che la Sig.ra Camilla Califano C.F:CLFCLL78H49F912P- è stata regolarmente inserita nella graduatoria di Istituto 3^ fascia personale ATA triennio 2021-2024 con profilo Collaboratore Scolastico (posizione n. 30 punti 27,10);
2. Quest'ultima ha reso diverse supplenze brevi e saltuarie, anche presso la scuola CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II" alla via Pintus snc loc. Terramaini in Cagliari, con il profilo di collaboratore scolastico;
3. Quest'ultimo con prov. privo di protocollo (1) provvedeva all'esclusione della sig.ra Califano dalla graduatoria di 3za fascia 2021 -2024 ed al riconoscimento soltanto in fatto ma non in diritto del servizio reso per il seguente motivo :
" VISTO la nota dell'USR Sardegna, Prot m_pi AOODRSA. Reg U. 0000794 18/01/2023 avente ad oggetto" *Inoltro atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore- Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri- Proc. Pen. N. 4756/2018 R.G.N.R. e N. 4779/2018 R.G.G.I.P.*" che comunica *"Si segnala che fra i nomi inclusi nell'ordinanza risulta quello di Califano Camilla la quale ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di Circolo e d'istituto del personale ATA presso l'IC n° 6 di Quartu S. Elena e che, attraverso la consultazione del sistema informativo, risulta attualmente in servizio per supplenza breve presso il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Cagliari."*
4. Il provv. è palesemente illegittimo, privo di motivazione, carente di prova e difetta di istruttoria.

IN PUNTO DI FATTO E DI DIRITTO

5. Per come riportato l'istante sarebbe stata esclusa perché le documentazioni prodotte sarebbero ritenute false; la circostanza non è provata.
6. L'istante invero ha prodotto il contratti di lavoro, i cedolini paga e attestazione del servizio prestato presso la scuola paritaria. (2,3,4,5,13,15) nonché CU 2018 attestante la percezione di redditi da parte della scuola paritaria, come risulta da indagine esperita nella banca dell'Anagrafe Tributaria; (v.infra Corte. D'Appello Milano set. 22-07-2021)
7. Rileva, inoltre, la ricorrente aver prodotto scheda professionale cd C2 storico emesso dal Centro per l'impiego di Quartu San'Elena (6) in cui emergono i servizi resi, di cui appaiono regolarmente versati i contributi.



8. La ricorrente, pertanto, ha già fornito tutti gli elementi idonei a comprovare che le prestazioni di lavoro di cui trattasi sono state effettivamente rese all'Istituzione che hanno provveduto a convalidare i rapporti via via costituiti con la Pa ;
9. **Nei proc. penali richiamati dall'Istituzione la ricorrente non è parte processuale ; né risulta indagata . Si produce altresì certificazione 335 cp. sia della Procura di Nocera che di Cagliari (7 e 8)**
10. La ricorrente non ha ricevuto alcun rinvio a giudizio né il Pm ha chiesto il rinvio a giudizio dell'istante ; la ricorrente non è imputata nel processo e non ha subito evidentemente misure restrittive; anzi potrebbe essere parte offesa e costituirsi parte civile nel processo, poiché ad oggi l'unico effetto prodottosi è che la Procura ha oscurato i contributi previdenziali versati in toto e/o in parte.
11. A tutt'oggi i documenti ut supra sono stati ritenuti dall'amministrazione sufficienti all'inserimento nelle graduatoria de quibus. (14, cfr v.convalida)
12. L'amministrazione non fornisce alcun elemento che possa supportare la falsità della documentazione prodotta e , quindi, la correttezza del proprio operato.
13. La scuola richiama la nota prot. n. 794 del 18.01.2023, che a sua volta richiama una iniziativa d'indagine da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore – proc. prot. n. 4756/2018 rgnr e n. 4779/2018 rggip, tesa contestare eventuali responsabilità penali ai soggetti coinvolti e agli interessati .
Tali sono i legali rappresentanti delle scuole incriminate e i proprio consulenti e commercialisti anche e soprattutto per reati di natura fiscale legati ad Iva e contributi evasi in danno dell'Inps di Nocera Inferiore.
14. È incontrovertibile il fatto che L'ODIERNA RICORRENTE È RIMASTA COMPLETAMENTE ESTRANEA A QUALSIVOGLIA VICENDA PENALE sulla quale non ha peraltro neppure potuto interloquire, non avendo ricevuto alcuna preventiva contestazione. Sicché nel caso di specie la convenuta Amministrazione Scolastica avrebbe dovuto attivare l'avvio di un formale provvedimento disciplinare ex art. 55 bis co 4 D.Lvo n° 165/01
15. Secondariamente non può configurare in ambito penale falsità UNA MERA TRASMISSIONE DI ELENCHI DA PARTE DELLA PROCURA PER GIUNTA IN CARENZA DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DICHIARATIVI DELLA MEDESIMA.
16. Peraltro l'assunto ministeriale non comprova in alcun modo IL FATTO SOSTANZIALE CHE LA RICORRENTE NON ABBIA EFFETTIVAMENTE CONSEGUITO I TITOLI PER CUI SI DISCUTE.
17. Trattasi in ambito civilistico di ATTO PUBBLICO AVENTE FEDE FIDEFACENTE LA CUI EFFICACIA PROBATORIA È PIENA, FINO A QUERELA DI FALSO, in ordine alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato.
18. Nessuna impugnativa è intervenuta ad opera del convenuto Ministero.



19. Merita di essere segnalata recente sentenza datata 9-03-2023 del Tribunale di Avellino, in analogo giudizio, in cui **si ritiene che tale documentazione sia del tutto insufficiente** a dimostrare l'assunto sulla base della quale è stata operata l'esclusione oggetto di controversia. Osserva il Giudice : *“essa si sostanzia in un mero, generico richiamo agli atti della A.G., atti, questi, che non vengono prodotti dall'amministrazioneanche a considerare tale nota, però, resta che non vi è modo di collegare i nominativi dei ricorrenti ad uno specifico accertamento sulla falsità dei titoli da essi, e non da altri, prodotti . Pertanto, il Tribunale ritiene che, anche in assenza di una prova certa e circostanziata in senso contrario l'efficacia di prova dei documenti non possa essere posta in discussione. La domanda va, dunque, accolta”*.
1. Risulta evidente che anche nel caso di specie non si dispongono di elementi sufficienti a valutare e definire l'ascritta condotta .
 2. La dichiarazione falsa o mendace presuppone un *positivo* accertamento in merito alla non veridicità di quanto affermato in sede di domanda di inserimento
 3. .La sanzione dell'esclusione dalla graduatoria prevista in caso di dichiarazioni mendaci è certamente **norma di stretta interpretazione**, la cui *ratio* è quella di punire con il più grave dei provvedimenti comportamenti sorretti dal dolo di trarre in inganno la Pubblica Amministrazione.
 4. Tale dolo non può essere presunto, ma importa una **verifica di merito** della “positività” della dichiarazione spesa; mai resa ad oggi dall'Amministrazione pubblica né mai dal Giudice penale con sentenza .
 5. **L'Amministrazione non può presumere la commissioni di reati sulla base di un assunto della Procura nemmeno provato e nemmeno rivolto alla ricorrente, perché né indagata né imputata nel processo de quo .**
 6. La ricorrente ha riversati in atti documenti che fanno fede fino a querela di falso o comunque hanno natura di certificazione amministrativa e non vi è una sentenza, né un processo, e neppure un'indagine a carico della ricorrente.
 7. Ma vi è di più!
 8. Il provv. di esclusione difetta di istruttoria e di motivazione ; ed è viziato da un eccesso di potere
 9. Tale vizio radicale ed insanabile si estrinseca nella circostanza che l'atto amministrativo medesimo non offre sufficienti elementi dai quali possano ricostruirsi le **concrete ragioni** poste a sostegno della determinazione assunta rilevandone evidentemente l'illegittimità (*conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, n. 880/2003 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 31/03/2012, n. 1907*).
 10. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei **limiti** della discrezionalità dell'amministrazione pubblica ed è finalizzata a far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento ed anche di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che



eventualmente degli organi di controllo (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 03/06/2020, n. 380, cosa che per quanto concerne gli atti impugnati non è affatto chiaro).

11. **Nel caso in esame, non è possibile desumere tale iter logico giuridico attraverso cui la P.A. si è determinata.**
12. Dalla lettura della motivazione non risulta alcun richiamo neppure implicito ai motivi dell'atto che se riferiti all'indagine della Procura di Nocera gli stessi appaiono evidentemente del tutto infondati e ingiustificati.
13. La dichiarazione di falsità , come detto, va provata con dolo specifico .
14. Il difetto è intrinseco all'atto!
15. Da ciò si desume che la motivazione è insufficiente, illogica e incongrua, e **dunque illegittima.** (storicamente ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2281; TAR Campania, Napoli, 26 ottobre 2001 n. 4703).
16. Nel caso di specie, peraltro, posto che la fase di selezione degli aspiranti era terminata e il rapporto aveva avuto inizio – **avrebbe reso necessario l'inizio di un licenziamento disciplinare** (con tutto ciò che ne consegue in termini di garanzie procedurali) nei confronti della ricorrente, e non la mera risoluzione del rapporto in regime di autotutela da parte del dirigente che si palesa - anche sotto detto profilo- **illegittima** dall'altro canto, - **trattasi di fatti e atti che sono conseguenza dell'attività di indagine da parte della Procura i cui effetti non possono essere oggetto di disciplina di un procedimento in autotutela** “(v.cfr TRib. Alessandria rg367-21 collegio)
17. Pertanto, si afferma e si conferma che l'atto di esclusione inviato è palesemente illegittimo per plurime ragioni e va **immediatamente revocato**, con reinserimento della ricorrente in graduatoria e riconoscimento in fatto e in diritto del servizio precedentemente reso per la Pa.
Tutto ciò ritenuto e premesso ,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. accertare e dichiarare l'illegittimità della nota/provv. di esclusione priva di protocollo emessa dal “Convitto nazionale statale Vittorio Emanuele II “ per i motivi di cui al ricorso, ordinando alla Pa di riconoscere, **anche ai fini giuridici** , il servizio prestato presso la Pa, **ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto 2021-2024** con ogni conseguenza di legge ;
2. con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giorgio Zeoli ex art. 93 c.p.c.



IN VIA ISTRUTTORIA: - ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente pagamento dal pagamento unificato.

Si producono: .i documenti di cui al foliaro.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i candidati già inseriti nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Sardegna, AT di Cagliari, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di collaboratori scolastici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Cagliari mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>

Salerno – Cagliari, lì 08-06/2023

Avv. Giorgio Zeoli

